



**CITTA' DI VIGEVANO**

**REGOLAMENTO**

**PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA'**

**PER GLI INQUILINI DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 85 del 15/12/2008**

## **Art.1 – Principi generali**

Il presente regolamento è adottato per disciplinare le modalità di funzionamento della Commissione di cui all'art. 7, comma 2 della L.R. n. 27 del [08/11/2007](#) e le modalità di erogazione dei contributi di solidarietà.

La Commissione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, 1° comma, L.R. 27/2007, eroga contributi allo scopo di favorire il superamento di situazioni di disagio economico individuale e familiare, in relazione al pagamento del canone di locazione e dei servizi.

Qualsiasi intervento previsto dal presente regolamento è subordinato alla disponibilità finanziaria.

## **Art. 2 – Modalità di funzionamento**

Il Comune di Vigevano e l'ALER di Pavia convengono sulla necessità di istituire un'unica Commissione per l'erogazione dei contributi di solidarietà che si occupi di individuare gli assegnatari meritevoli di accedere al fondo sociale sia residenti in alloggi di proprietà del Comune che in alloggi di proprietà dell'ALER. Per quanto riguarda l'ammontare dei contributi da erogare, il comune si farà totale carico dei contributi per i suoi assegnatari e del 50% dei contributi da erogare agli assegnatari di alloggi ALER; l'ALER si farà carico di erogare solo il 50% di contributo per gli assegnatari dei suoi alloggi.

La Commissione è costituita da **2** rappresentanti del Comune di cui uno con funzioni di Presidente della Commissione e da **2** rappresentanti dell'ALER, tra cui il Presidente dell'ALER o un suo delegato e un consigliere del Consiglio di Amministrazione.

La Commissione si riunisce, salvo diverse esigenze di carattere organizzativo, presso la sede dell'ALER di Pavia.

Alle sedute della Commissione vengono invitati e possono presenziare **2** rappresentanti degli assegnatari con funzione consultiva.

Alle sedute della Commissione possono partecipare i dipendenti dell'ALER e del Comune che si occupano del recupero dei crediti verso gli inquilini con funzione consultiva per gli adempimenti connessi alla istruttoria delle pratiche.

Alla convocazione della Commissione provvede il Presidente della Commissione sentito l'ALER.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà dei suoi membri.

Qualora la decisione sull'erogazione del contributo non fosse unanime, prevarrà l'indicazione dell'Ente proprietario che si assume l'onere economico del contributo.

### **Art. 3 – Beneficiari**

Beneficiari dei contributi economici sono gli assegnatari di alloggi di cui all'art. 1, comma 3, **lettere a) e b)**, del Regolamento Regionale 1/2004.

### **Art. 4 – Requisiti dei beneficiari**

Possono essere beneficiari i nuclei familiari che versano in situazioni di disagio socio-economico accertate dalla Commissione, purché:

- non siano in condizioni di sotto-utilizzo ex art. 22, comma 11 del Regolamento Regionale 1/2004 e abbiano rifiutato la proposta per essere inseriti nei piani di mobilità forzata da parte dell'Ente proprietario;
- non possiedano alcun contratto di locazione relativo a box o autorimessa;
- non risultino richiamati più volte nel corso dell'anno per violazioni gravi al Regolamento degli Assegnatari.

### **Art. 5 – Istanza**

La richiesta di contributo di solidarietà può essere presentata sia all'Ente proprietario dell'alloggio, sia al Comune di Vigevano; i due enti provvederanno a riunire le domande al fine di stilare un elenco completo dei richiedenti.

Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva (ai sensi del D.P.R. 445/2000) attestante la situazione anagrafica e socio-economica del nucleo familiare ed il possesso dei requisiti necessari per l'erogazione del contributo.

All'istanza deve essere allegata tutta la necessaria documentazione non auto-certificabile ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Il richiedente dovrà dichiarare di essere a conoscenza che possono essere eseguiti controlli nei suoi confronti e nei confronti del suo nucleo familiare, diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite.

### **Art. 6 – Individuazione delle risorse**

Le risorse da destinare ai contributi sono quelle messe a disposizione dagli Enti proprietari e dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettere a) e b), L.R. 27/2007.

Alla erogazione di ciascun contributo deliberato dalla Commissione provvede al 100% il Comune per i suoi assegnatari mentre per gli assegnatari di alloggi di proprietà dell'ALER, provvederà al 50% l'Ente proprietario e per il 50% il Comune per ciascun caso ritenuto meritevole di contributo salvo diversa decisione presa dalla stessa Commissione per casi particolari.

I contributi erogati per ciascun caso vanno a coprire i canoni di locazione, le spese a rimborso e le eventuali spese legali sostenute per il recupero della morosità.

## **Art. 7 – Istruttoria**

L'Ente che riceve la richiesta di contributo, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, comma 3, lettere a) e b), L.R. 27/2007, richiede ai Servizi Sociali del Comune, entro 30 giorni, una relazione contenente la valutazione della situazione socio-economica del richiedente e gli eventuali contributi a diverso titolo erogati.

I Servizi Sociali provvedono nei successivi 30 giorni all'accertamento ad alla trasmissione della suddetta relazione.

La Commissione ha facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile per l'istruttoria della pratica.

## **Art. 8 – Sostegno economico. Definizione degli importi**

La Commissione determina gli interventi economici da corrispondere a favore dei singoli utenti in relazione alle risorse disponibili.

## **Art. 9 – Sostegno economico. Adempimenti successivi**

Il contributo erogato, salvo casi particolari motivati dalla Commissione, sarà annotato nella contabilità dell'inquilino e sarà utilizzato a copertura di addebiti scaduti e non corrisposti ovvero di addebiti futuri. A tal fine la quota parte del contributo erogato dal Comune, se diverso dall'Ente proprietario, viene corrisposta all'Ente proprietario.

## **Art. 10 – Sostegno economico. Perdita dei requisiti**

Durante il periodo della corresponsione del contributo, o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente qualsiasi fatto che comporti la perdita dei requisiti richiesti per il mantenimento o la concessione totale o parziale del contributo.

Nei confronti di nuclei assegnatari che richiedessero l'acquisto dell'alloggio, si procede alla revoca del contributo e alla restituzione da parte dell'inquilino aspirante acquirente degli importi del contributo di solidarietà corrisposti nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda di acquisto.

## **Art. 11 – Sostegno economico. Controlli**

L'Ente proprietario svolge verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti.

Nel caso di accertamento di indebita fruizione del contributo, l'Ente proprietario procede alla revoca immediata del beneficio e avvia la procedura per il recupero delle somme erogate, secondo le leggi vigenti, fatta salva la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.